



COMUNE DI SANTA FLAVIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ordinanza n°. 82 del 30 DIC. 2020

OGGETTO: divieto utilizzo di petardi, mortaretti, botti e fuochi pirotecnici dal 29 dicembre 2020 sino al 6 gennaio 2021, in particolare per la notte di Capodanno

Ufficio proponente : Polizia Municipale

IL SINDACO

Rilevato

-che nell'approssimarsi della festa di Capodanno il Comune di Santa Flavia è per consuetudine teatro di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;

-che tale pratica, anche a causa di volume di forza esplosiva che viene liberata nella contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni e lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici e agli animali domestici, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;

-che tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente anche da minorenni, approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

Considerato

-che in particolare, nella notte di Capodanno il personale sanitario, le strutture di pronto soccorso della città, le sale operatorie e le attrezzature sanitarie necessarie ad apprestare le cure del caso ai feriti, sono fortemente impegnate ad assicurare l'assistenza ai feriti da mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di vetro, feriti che affluiscono tutti insieme nel giro di pochi minuti presso le suddette strutture;

-che ciò può comportare disagi al regolare funzionamento delle strutture di pronto soccorso e ai feriti per altre cause che vi accedono;

Ritenuto pertanto necessario individuare misure volte ad impedire episodi pericolosi per l'incolumità pubblica, vietando dal 29 dicembre 2020 sino al 6 gennaio 2021 l'accensione, il lancio e lo sparo di : mortaretti, petardi, bombette e fuochi d'artificio;

Ritenuto altresì opportuno:

-a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;

-in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti scorretti;

-adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, nonché dei venditori e dei pubblici esercizi, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

Vista altresì l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto anche di quanto previsto dal DPCM del 03.12.2020 in tema di divieti di svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche e private;

Visti:

-l'art. 54 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008 , n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125 che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo il potere di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

-il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana di cui all'art. 54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede l'intervento del

Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool;

-la legge n. 124/2008 e la Legge 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;

-la legge n. 698/1981;

Dato atto:

-che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della legge 7 agosto 1990, 41 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento e pertanto l'amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati di stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

-che verrà data comunicazione al Prefetto di Palermo del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 57 del TULPS

Visto il D.Lgs 4 aprile 2010 n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici

ORDINA

dal 29 dicembre 2020 sino al 06 gennaio 2021 ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, il divieto:

-di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi di uso pubblico;

-l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza licenza di cui all'art. 57 TULPS;

-l'utilizzo di fuochi pirotecnici anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabile sulle etichette e le prescrizioni di cui al D.L. 58/2010;

DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA

per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.Lgs n. 58/ 2010 (con particolare riferimento all'art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori) e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo

DISPONE

- che il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Santa Flavia e le altre forze di Polizia verifichino il rispetto della presente ordinanza;

ORDINA

a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;

b) ai genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;

c) ai proprietari di animali di affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

AVVERTE

Che l'inosservanza degli obblighi a divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003 n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n. 116, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione diretta della violazione a notificazione del relativo verbale di accertamento, il pagamento in misura ridotta di una somma di € 50,00, pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia in alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla pubblicazione.


In relazione al dispositivo dell'art. 37, comma 3 del Decreto legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o alla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse all'apposita segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- Al Prefetto di Palermo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Alla Questura di Palermo;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Il Comandante della Polizia Municipale
Responsabile dell'Istruttoria
Commissario Anna Maria D'Acquisto



Il Sindaco
Salvatore Sanfilippo

